

LINEE GUIDA SULL'ATTIVITA' VIGILANZA DA PARTE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DALL'ARTICOLO 19-QUINQUESDECIES DEL DECRETO LEGGE 16 OTTOBRE 2017, N. 148 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 4 DICEMBRE 2017, N. 172

Le presenti Linee Guida hanno la funzione di fornire al mercato indicazioni in ordine all'espletamento, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'attività di vigilanza a seguito dell'entrata in vigore delle previsioni introdotte dall'articolo 19-*quinquiesdecies* del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e, precisamente, nella parte in cui introduce i commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* nell'articolo 1 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

1. Sulla locuzione “base mensile”.

L'articolo 19-*quinquiesdecies* del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è intervenuto a modificare l'articolo 1 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, introducendo, al comma 1-*bis*, l'obbligo per gli operatori di prevedere la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi, a esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo di durata inferiore a un mese e non rinnovabile, su “base mensile” o di multipli del mese.

Al riguardo, l'Autorità ritiene che la cadenza su base mensile, di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto legge n. 7 del 2007, faccia riferimento al mese “solare” ovvero, per quanto concerne i contratti prepagati, ad una dodicesima parte dell'anno solare.

Tale conclusione, oltre a corrispondere al dato testuale, appare l'unica coerente con la *ratio* della legge, ossia fornire agli utenti un criterio certo e inequivocabile in ordine alle tempistiche della cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione.

2. Sull'esercizio dello *ius variandi* previsto dall'articolo 70, comma 4 del d.l.vo 259/2003

In occasione del ripristino della cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi su base mensile o multipli del mese, in ossequio a quanto previsto dal nuovo comma 1-*bis*, articolo 1 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, gli operatori potrebbero decidere di modificare anche altri elementi dell'offerta, ivi inclusi i profili tariffari.

In tal caso, si precisa che una eventuale variazione del prezzo dei servizi e/o dei rinnovi delle offerte costituisce esercizio dello *ius variandi* di cui all'art. 70, comma 4, del d. l.vo 259/2003 e fa sorgere, dunque, in capo agli utenti il diritto a essere informati con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni, in merito alle suddette modifiche nonché in ordine alla possibilità di esercitare il diritto di recesso senza penali né costi di disattivazione.